

**Regolamento
per la
nomina dei delegati
dell'associazione
«Comitato per l'UNICEF
Svizzera e Liechtenstein»**

Edizione maggio 2020

Approvata in occasione dell'Assemblea dei delegati

Maggio 2020

Valida dal 02.06.2020

Indice

- 0 Preambolo**
- 1 Disposizioni generali**
 - 1.1 Oggetto**
 - 1.2 Diritto di elezione**
 - 1.3 Requisiti per i delegati**
 - 1.4 Eleggibilità**
 - 1.5 Entità della votazione**
 - 1.6 Costi**
- 2 Rappresentanza dei membri**
 - 2.1 Circoscrizioni elettorali**
 - 2.2 Distribuzione dei seggi**
- 3 Preparazione delle elezioni**
 - 3.1 Data delle elezioni**
 - 3.2 Commissione elettorale**
 - 3.3 Avvio della procedura di elezione**
 - 3.4 Presentazione delle proposte di candidatura**
 - 3.5 Contenuto delle proposte di candidatura**
- 4 Svolgimento delle elezioni**
 - 4.1 Online voting tool**
 - 4.2 Elezione tacita**
 - 4.3 Elezioni**
- 5 Risultato delle elezioni**
 - 5.1 Candidati eletti**
 - 5.2 Comunicazione relativa alle elezioni**
- 6 Dimissioni e subentro**
- 7 Disposizioni finali**
 - 7.1 Disposizioni transitorie**
 - 7.2 Entrata in vigore**

0 Preambolo

- ¹ L'Assemblea dei delegati approva, sulla base del paragrafo 13, «Disposizioni transitorie», dello statuto dell'associazione «Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein», il seguente regolamento.
- ² Per favorire la fluidità del testo, di seguito viene adottata unicamente la forma maschile che, beninteso, sottintende sempre anche quella femminile.

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto

- ¹ Il Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein (**Comitato per l'UNICEF**) è un'organizzazione con struttura di delegati. I delegati costituiscono l'Assemblea dei delegati e sono responsabili della rappresentanza dei membri, della vigilanza sull'associazione e del controllo del Comitato esecutivo.
- ² I delegati sono nominati dai membri della propria circoscrizione elettorale e li rappresentano nell'Assemblea dei delegati.
- ³ Il presente regolamento stabilisce la procedura di nomina dei delegati del Comitato per l'UNICEF.
- ⁴ I delegati possono prendere parte ai seguenti organi:
 - a) Comitato esecutivo
 - b) Commissioni permanenti:
 1. Commissione per il controllo finanziario
 2. Commissione elettorale
 3. Commissione per la raccolta di fondi
 - c) Commissioni non permanenti, comitati e/o gruppi peritali.
- ⁵ Il cumulo di cariche non è consentito. I delegati non possono pertanto essere membri di più organi; fa eccezione la partecipazione al Comitato esecutivo per il Presidente di una Commissione permanente.

1.2 Diritto di elezione

- ¹ È autorizzato a eleggere delegati chi è membro individuale del Comitato per l'UNICEF il 1° febbraio dell'anno delle elezioni.
- ² Il diritto di elezione attivo e passivo del membro individuale è limitato alla circoscrizione elettorale a cui appartiene in virtù del suo domicilio.

1.3 Requisiti per i delegati

- ¹ L'Assemblea dei delegati riunisce persone di tutti gli ambiti della vita sociale e di tutte le circoscrizioni elettorali della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, che sono idonee a rappresentare l'UNICEF in pubblico e a impegnarsi per i diritti e la tutela del bambino e che sono disposte a spianare strade e stabilire contatti per la realizzazione degli obiettivi del Comitato per l'UNICEF.
- ² All'interno dell'Assemblea dei delegati deve essere assicurato, nella misura del possibile, un equilibrio riguardo al genere, all'età e alla lingua. Devono essere nominate come delegati unicamente persone che dispongono dei requisiti personali e di competenza necessari per svolgere il proprio compito.
- ³ Delegati:
 - a) dispongono di buone relazioni all'interno della propria circoscrizione elettorale e del loro ambiente;
 - b) dispongono delle risorse di tempo necessarie per svolgere i processi strategici di direzione e controllo e per impegnarsi all'interno dell'organo;
 - c) sono in grado di stabilire rapporti e contatti a sostegno e a favore della realizzazione del lavoro del Comitato per l'UNICEF;
 - d) sono disposti a impegnarsi a favore dei diritti e della tutela dei bambini;
 - e) dispongono all'occorrenza di esperienze direttive nel management strategico, nei processi di definizione degli obiettivi e di controllo nonché in quelli di cambiamento e innovazione;
 - f) conoscono i processi chiave del Comitato per l'UNICEF;
 - g) dispongono di una forte motivazione individuale a portare avanti il Comitato per l'UNICEF;
 - h) sono disposti a mettersi a disposizione, nei limiti concordati con l'Ufficio operativo, per compiti di rappresentanza del Comitato per l'UNICEF;
 - i) costituiscono un plusvalore per l'immagine pubblica del Comitato per l'UNICEF;
 - j) sono pronti e in grado di integrarsi nelle strutture esistenti del Comitato per l'UNICEF e di collaborare proficuamente con gli altri delegati.
- ⁴ All'interno dell'Assemblea dei delegati devono essere rappresentati, fra gli altri, i seguenti settori:
 - a) economia / servizi finanziari / diritto
 - b) politica / diplomazia / amministrazione

- c) ricerca / educazione / cultura
- d) comunicazione / marketing
- e) salute / sport

1.4 Eleggibilità

- ¹ Possono essere eletti unicamente membri del Comitato per l'UNICEF.
- ² Non possono essere elette persone che:
 - a) hanno un rapporto di lavoro con il Comitato per l'UNICEF o la fondazione del Comitato svizzero per l'UNICEF.
 - b) sono fornitori di prestazioni del Comitato per l'UNICEF o della fondazione del Comitato svizzero per l'UNICEF.
 - c) sono fratelli, sorelle, cognati o parenti in linea diretta di persone di cui alle lettere a) e/o b).
- ³ La durata della carica di delegato è limitata complessivamente a 4 mandati (16 anni).

1.5 Entità della votazione

- ¹ Le elezioni per l'Assemblea dei delegati che si svolgono annualmente sono limitate ai seggi liberi nella rispettiva circoscrizione elettorale o che si sono liberati o si libereranno in seguito alla scadenza del mandato, alle dimissioni di un delegato o per altre ragioni.
- ² La Commissione elettorale delega all'Ufficio operativo la tenuta di un registro elettorale in cui devono essere registrate le date delle elezioni, la durata del mandato e la relativa scadenza per tutti gli eletti (delegati, Comitato esecutivo, Commissione per il controllo finanziario, Commissione per la raccolta di fondi, Commissione elettorale).

1.6 Costi

- ¹ I costi direttamente sostenuti dai candidati alla carica di delegato per i preparativi personali in vista delle elezioni e per le attività individuali di elezione sono a carico di questi ultimi.
- ² I costi sostenuti per lo svolgimento delle elezioni di tutti i delegati (Comitato esecutivo, online voting tool, ecc.) sono a carico del Comitato per l'UNICEF.

2 Rappresentanza dei membri

2.1 Circoscrizioni elettorali

¹ L'Assemblea dei delegati è composta da delegati di 6 circoscrizioni elettorali:

Circoscrizione elettorale	Cantoni o parti di essi che vi appartengono	Numero di delegati (disposizione del primo scrutinio nel 2018)
Svizzera nordoccidentale	Argovia, Basilea-Città, Berna, Friburgo (lingua tedesca), Soletta, Vallese (lingua tedesca)	9
Svizzera centrale	Zurigo, Lucerna, Svitto, Zugo, Nidwaldo, Obwaldo, Uri	10
Svizzera orientale e Grigioni	Appenzello interno, Appenzello esterno, Glarona, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Grigioni (lingua tedesca e romancia)	4
Svizzera romanda	Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo (lingua francese), Giura, Vallese (lingua francese)	almeno 5
Svizzera italiana	Ticino, Grigioni (lingua italiana)	almeno 3
Principato del Liechtenstein	Principato del Liechtenstein	almeno 3

² La delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali è visibile nella cartina contenuta nell'Allegato 1 ed è disciplinata in base ai numeri postali d'avviamento; un elenco dei NPA di ciascuna circoscrizione elettorale è contenuta nell'Allegato 2.

³ L'Assemblea dei delegati è composta da un massimo di 34 delegati delle diverse circoscrizioni elettorali.

⁴ Ogni quattro anni la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali viene ricalcolata ed eventualmente adeguata dall'Assemblea dei delegati alla struttura dei membri modificata.

⁵ Nel caso di una nuova distribuzione dei seggi per la durata di un periodo di mandato possono esistere cosiddetti «mandati sovrapposti»; in altri termini, durante questo periodo il Comitato per l'UNICEF è composto da più di 34 delegati.

2.2 Distribuzione dei seggi

- ¹ In vista della distribuzione dei seggi, che dovrà essere verificata per la prima volta a partire dal 2018 e in seguito ogni quattro anni, i 34 seggi dell'Assemblea dei delegati verranno ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in base al seguente procedimento e tenuto conto del numero minimo di delegati accordato ad alcune circoscrizioni elettorali:
 - a) il numero di membri individuali ordinari per ciascuna circoscrizione determina la ripartizione percentuale dei seggi;
 - b) la Svizzera francese (Svizzera romanda) dispone di almeno 5 seggi;
 - c) la Svizzera italiana (Ticino e sud dei Grigioni) dispone di almeno 3 seggi;
 - d) anche il Principato del Liechtenstein dispone (in qualità di Stato indipendente) di 3 seggi.
- ² Ai fini della distribuzione dei seggi fa stato il numero di membri individuali ordinari in una circoscrizione elettorale al 1° febbraio dell'anno che precede il ricalcolo.
- ³ Ai fini dell'assegnazione di un delegato da eleggere a una delle 6 circoscrizioni elettorali fa stato il domicilio del membro al momento della sua candidatura. In caso di elezione, la determinazione del domicilio vale per l'intera durata del mandato.

3 Preparazione delle elezioni

3.1 Data delle elezioni

- ¹ Le elezioni si svolgono sempre nella seconda metà dell'anno.
- ² La Commissione elettorale stabilisce il periodo di elezione, d'intesa con il Comitato esecutivo, con almeno 6 mesi di anticipo.

3.2 Commissione elettorale

- ¹ I compiti della commissione elettorale sono definiti nel regolamento «Commissione elettorale».
- ² Il lavoro della Commissione elettorale inizia con la preparazione delle elezioni al più tardi sei mesi prima del 1° giorno del periodo di elezione.
- ³ La Commissione elettorale è composta da 3-5 membri. I membri e il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni. Essi possono essere rieletti due volte.

- ⁴ I membri della Commissione elettorale che si candidano per la rielezione a delegati devono astenersi.
- ⁵ La Commissione elettorale può consultare degli esperti. Questi vengono invitati come ospiti dal Presidente e non hanno diritto di voto.
- ⁶ La Commissione elettorale è collegata all'Ufficio operativo del Comitato per l'UNICEF dal punto di vista amministrativo.

3.3 Avvio della procedura di elezione

- ¹ Al più tardi tre mesi prima del periodo di elezione la Commissione elettorale pubblica le date in cui si svolgono le elezioni (periodo di elezione) e la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali. L'informazione è pubblicata sul sito Internet del Comitato per l'UNICEF e viene comunicata a tutti i membri del Comitato per l'UNICEF via e-mail.
- ² Al contempo la Commissione elettorale invita, d'intesa con il Comitato esecutivo, gli aventi diritto al voto a presentare proposte di candidatura per le proprie circoscrizioni.

3.4 Presentazione delle proposte di candidatura

- ¹ Ogni membro può proporsi come delegato per l'elezione tramite l'online voting tool.
- ² Se un membro desidera proporre una terza persona come candidato, deve inviare le informazioni generali riguardanti questa persona al seguente indirizzo e-mail: elezione@unicef.ch. L'Ufficio operativo si metterà quindi immediatamente in contatto con il candidato. I candidati devono essere membri del Comitato per l'UNICEF al più tardi il primo giorno del periodo di elezione.
- ³ Le proposte di candidatura devono essere presentate alla Commissione elettorale tramite l'online voting tool al più tardi sei settimane prima del primo giorno del periodo di elezione.
- ⁴ Devono essere proposti unicamente candidati che in virtù della loro posizione professionale nonché delle loro esperienze e conoscenze specifiche possono sostenere il lavoro del Comitato per l'UNICEF.
- ⁵ La Commissione elettorale conferma ai candidati la ricezione delle proposte di elezione via e-mail.

3.5 Contenuto delle proposte di candidatura

- ¹ Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni sui candidati:
 - a) cognome, nome e sesso
 - b) lingua madre e conoscenze linguistiche
 - c) data di nascita
 - d) professione/funzione professionale
 - e) ambito di attività secondo il punto 1.3 cpv. 4
 - f) foto in formato passaporto
 - g) lettera di motivazione
 - h) estratto del casellario giudiziale

- ² Alla presentazione della sua candidatura, ogni persona proposta deve confermare di essere d'accordo con la candidatura e con l'esame svolto internamente all'UNICEF riguardo la sua persona e di accettare la carica in caso di elezione.

- ³ I candidati esaminati e accettati dalla Commissione elettorale e quelli respinti vengono informati della loro ammissione nell'online voting tool.

4 Svolgimento delle elezioni

4.1 Online voting tool

- ¹ Al più tardi 60 giorni prima del primo giorno del periodo di elezione l'Ufficio operativo istituisce un online voting tool.

- ² Per poter partecipare alle elezioni i membri individuali del Comitato per l'UNICEF devono comunicare all'Ufficio operativo un indirizzo e-mail valido.

- ³ Il 1° giorno del periodo di elezione tutti i membri aventi diritto a partecipare alle elezioni ricevono il proprio link personale alla piattaforma di elezione, valido 14 giorni. Entro questo lasso di tempo deve essere espresso il voto.

- ⁴ Sulla piattaforma per le elezioni si trovano le proposte di candidatura della rispettiva circoscrizione elettorale nonché le istruzioni per esprimere il voto.

4.2 Elezione tacita

- ¹ Se in una circoscrizione il numero di candidati è pari o inferiore al numero di seggi di delegato da occupare, le elezioni non hanno luogo. In questo caso i candidati sono eletti automaticamente.

4.3 Elezioni

- ¹ Le elezioni sono segrete e hanno luogo esclusivamente tramite l'online voting tool previsto a tale scopo.
- ² Ciascun membro ha diritto a un numero di voti pari al numero di delegati da eleggere per la propria circoscrizione elettorale.
- ³ I membri possono assegnare un solo voto a ciascun candidato della propria circoscrizione.

5 Risultato delle elezioni

5.1 Candidati eletti

- ¹ I candidati che, in base al numero dei delegati da eleggere, hanno raccolto il maggior numero di voti nella propria circoscrizione elettorale sono eletti come delegati.
- ² Se dopo l'assegnazione dei voti ai candidati secondo il cpv. 1 più candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti per l'ultimo seggio di delegato della circoscrizione elettorale ancora da occupare, decide la sorte.
- ³ Se una circoscrizione elettorale non raggiunge il numero di delegati che le spetta secondo lo statuto, i seggi restano liberi e non vengono trasferiti ad altre circoscrizioni elettorali.

5.2 Comunicazione relativa alle elezioni

- ¹ La Commissione elettorale registra il risultato delle elezioni in un verbale di elezione che viene firmato da tutti i membri della Commissione.
- ² La Commissione elettorale assicura che i candidati eletti e non eletti vengano immediatamente informati.

6 Dimissioni e subentro

- ¹ I seggi dell'Assemblea dei delegati possono liberarsi nel corso del periodo di mandato in seguito a:
 - a) rinuncia al mandato da parte di un delegato;

- b) dimissioni del membro, rispettivamente sua esclusione dal Comitato per l'UNICEF;
 - c) trasferimento all'estero del delegato
(al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein);
 - d) decesso del delegato.
- ² Nel seggio liberatosi secondo il cpv. 1 subentra la persona che, nella circoscrizione elettorale del delegato dimissionario o uscente, ha ottenuto il maggior numero di voti fra i candidati non eletti in occasione delle ultime elezioni.
- ³ Le persone subentranti possono rifiutare la nomina, ma non verranno più considerate in seguito nel caso si renda vacante un seggio nel corso del periodo di mandato.
- ⁴ Sia l'uscita che il subentro di delegati vengono annotati nel verbale della successiva riunione della Commissione elettorale e della successiva Assemblea dei delegati.

7 Disposizioni finali


7.1 Disposizioni transitorie

¹ Le prime elezioni ordinarie dei delegati si svolgeranno dal 1° al 15 dicembre 2018 compreso (periodo di elezione). I preparativi alle elezioni sono già iniziati il 15.08.2018 con l'invio postale di un'informativa sulle elezioni ai membri del Comitato per l'UNICEF.

7.2 Entrata in vigore


¹ Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 24.09.2018. Esso è stato approvato dall'Assemblea dei delegati nel maggio 2020 ed entra in vigore il 02.06.2020.

Il Presidente:



Hans Künzle

La Direttrice generale:



Bettina Junker

Zurigo, 2 giugno 2020

Allegati:

- Allegato 1: Delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali
- Allegato 2: Assegnazione dei numeri postali d'avviamento alle circoscrizioni elettorali